



***MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI
TECHNOLOGY PLATFORM
NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE***

**PO FESR 2014-2020 – REGIONE CAMPANIA
ASSE 1 – OBIETTIVI SPECIFICI 1.1 E 1.2**

Art. 1 - Finalità ed obiettivo dell'Avviso.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Soggetti partecipanti, ambiti di intervento e requisiti di ammissibilità	6
Art. 4 - Risorse finanziarie disponibili e regime di aiuti	9
Art. 5 - Progetti di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali	10
Art. 6 - Requisiti dei Progetti di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali.....	11
Art. 7 - Costi ammissibili.....	12
Art. 8 - Intensità del contributo e agevolazioni concedibili.....	13
Art. 9 - Modalità di presentazione della Manifestazione di interessi.....	15
Art. 10 - Criteri di valutazione	16
Art. 11 - Istruttoria delle domane e valutazione dei Progetti	18
Art. 12 - Clausola di autotutela.....	19
Art. 13 - Controlli e monitoraggio	19
Art. 14 - Cumulo delle agevolazioni.....	20
Art. 15 - Revoca delle agevolazioni.....	20
Art. 16 - Informativa sulla Privacy.....	21
Art. 17 - Disposizioni finali.....	21

Art. 1 - Finalità ed obiettivo dell'Avviso

1. Il presente Avviso ha come obiettivo principale quello di raccogliere Manifestazioni di interesse ad oggetto la candidatura di Piattaforme tecnologiche regionali, così come definite dal successivo art. 2 e in possesso dei requisiti minimi previsti dal successivo art. 3 al fine di potenziare le capacità di RS&I nonché di favorire processi di valorizzazione economica dell'innovazione nell'ambito della lotta alle patologie oncologiche.

2. Le Piattaforme Tecnologiche Regionali sono concepite come un insieme integrato, coordinato e organico di azioni di RS&I finalizzate alla valorizzazione dei risultati di attività di ricerca di base già svolte, attraverso il perseguimento parallelo di processi di sperimentazione delle soluzioni tecnologiche sviluppate e percorsi di trasferimento tecnologico per l'industria in grado di realizzare obiettivi di crescita economico-sociale di breve-medio periodo.

3. Lo sviluppo di Piattaforme Tecnologiche Regionali in grado di realizzare Progetti strategici di R&S su tematiche di sviluppo regionale prioritario nell'ambito della lotta alle patologie oncologiche che, opportunamente combinate con le capacità esistenti, consentano l'acquisizione e la sperimentazione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi ad alto valore aggiunto, è un intervento attraverso cui la Regione Campania intende:

- a) perseguire l'Obiettivo Specifico 1.2 "RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONALE" e l'Obiettivo Specifico 1.1 "INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE" del PO FESR CAMPANIA 2014-2020,
- b) attuare il percorso di specializzazione tecnologico-produttiva sancito dalla *Smart Specialization Strategy* (RIS 3 Campania).
- c) complementare gli interventi programmati con il PON Ricerca e innovazione 2014-2020.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

a) «Regione»: la Regione Campania;

b) «Regolamento GBER» (General Block Exemption Regulation): il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.C.E. del 26 giugno 2014 e ss.mm. e ii.

c) «PO FESR 2014-2020»: il Programma Operativo Campania FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione europea C(2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015

d) «Manuale di Attuazione»: il Manuale di Attuazione del PO Campania FESR 2014-2020, approvato con Decreto Dirigenziale n. 134 del 15 maggio 2018 della Direzione Generale 16 - Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

e) «D.Lgs. 123/1998»: il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998;

f) «Piattaforma Tecnologica Regionale»: partenariato nella forma di consorzio/società consortile/rete di impresa con personalità giuridica tra Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza ed imprese finalizzato al coordinamento e raccordo tra gli attori che operano su scala regionale in uno specifico settore di innovazione tecnologica attorno ad una visione strategica comune e hanno l'obiettivo di potenziare la ricerca e il trasferimento di conoscenze e competenze per sostenere l'innovazione e la crescita economica del settore. Lo scopo minimo del soggetto gestore della Piattaforma tecnologica Regionale è:

- i. definire e diffondere presso i soggetti costituenti la piattaforma tecnologica Regionale, una visione strategica comune rispetto allo sviluppo delle traiettorie tecnologiche prioritarie nell'ambito della lotta alle patologie oncologiche
- ii. coordinare i processi di valorizzazione economica dell'innovazione presso il mercato

g) «Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

h) «Piccole e Medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del **Regolamento GBER**;

i) «Grandi Imprese»: le imprese che non soddisfano i criteri di cui al punto precedente;

j) «Soggetti partner»: gli Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza e le imprese, compreso eventualmente il soggetto gestore, che concorrono a realizzare la progettualità della Piattaforma Tecnologica Regionale

k) «Ricerca Industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

l) «Sviluppo Sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

m) «Studio di Fattibilità»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

n) «Servizi di Consulenza in materia di Innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

o) «Servizi di sostegno all'Innovazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;

p) «Innovazione di Prodotto»: l'introduzione di un prodotto o servizio nuovo o significativamente migliorato, che includa cambiamenti nelle specifiche tecniche, componenti, materiali, software incorporati, facilità d'uso o altre caratteristiche funzionali

q) «Innovazione di Prodotto»: introduzione di un bene o servizio, nuovo o considerevolmente migliorato, per ciò che riguarda le sue caratteristiche o gli usi per cui è concepito, compresi miglioramenti sostanziali nelle caratteristiche tecniche, nei componenti e materiali, nel software incorporato, nella facilità d'uso o in altre caratteristiche funzionali.

r) «Innovazione di Processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la

produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

s) Innovazione dell'Organizzazione: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

t) «R&S»: l'insieme delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

u) «RS&I»: l'insieme delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di Prodotto, Processo, dell'Organizzazione

v) «Commissione Internazionale»: costituita con Decreto Direttoriale Dip 54 n. 19 del 03/11/2016 e ss.mm. ii

Art. 3 – Soggetti partecipanti, ambiti di intervento e requisiti di ammissibilità

1. Il presente Avviso è aperto a tutte le Piattaforme Tecnologiche Regionali, costituite o costituende, che presentano i seguenti requisiti:

- a) rientrare nella definizione di cui al precedente art. 2;
- b) sono costituite/da costituire da almeno 3 soggetti giuridici indipendenti, di cui uno classificabile come Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza ed uno classificabile come PMI; ciascun soggetto al momento della presentazione delle domanda si impegna a dimostrare al più entro la data del primo pagamento delle agevolazioni ottenibili di avere almeno una sede operativa in Regione Campania; in ogni caso tutte le attività progettuali dovranno essere realizzate nel territorio della Regione Campania;
- c) avere ambiti di ricerca e applicazione tecnologici coerenti con i seguenti ambiti di intervento individuati da parte della Commissione Internazionale

LINEA DI INTERVENTO	AMBITI DI RICERCA	TRAIETTORIE TECNOLOGICHE PRIORITARIE
A - TECHNOLOGY PLATFORM FOR THERAPEUTIC STRATEGIES AGAINST RESISTANT CANCER	Innovative therapeutic approach	Sviluppo di approcci terapeutici innovativi (es. terapia cellulare sostitutiva, vaccini innovativi, terapia genica e batteriofagi) per la profilassi e/o la cura di malattie Sviluppo di approcci innovativi non invasivi per la diagnosi pre-clinica, anche attraverso sensori e biosensori Individuazione e ottimizzazione di protocolli sperimentali alternativi all'uso di animali da laboratorio Sviluppo di bio-marcatori, con tecnologie innovative e applicazioni cliniche connesse anche mediante lo sviluppo di bio-banche
	Next generation biobank	Strategie innovative per il trattamento di malattie croniche e sviluppo pre-clinico di nuovi composti Tecnologie per il drug delivery e per la veicolazione sui bersagli molecolari di interesse
B- TECHNOLOGY PLATFORM AGAINST RARE CANCERS	Farmaco genetica	Sviluppo di bio-marcatori, con tecnologie innovative e applicazioni cliniche connesse anche mediante lo sviluppo di bio-banche Sviluppo di approcci innovativi non invasivi per la diagnosi pre-clinica, anche attraverso sensori e biosensori
	Epigenomica	Strategie innovative per il trattamento di malattie croniche e sviluppo pre-clinico di nuovi composti Sviluppo di approcci terapeutici innovativi (es. terapia cellulare sostitutiva, vaccini innovativi, terapia genica e batteriofagi) per la profilassi e/o la cura di malattie Sviluppo e produzione di molecole per le patologie neurodegenerative anche mediante processi e/o strategie sintetiche.
	Citometria per il cancro ereditario	Sviluppo di farmaci orfani tramite l'utilizzo di strategie innovative per il trattamento di malattie genetiche rare Tecnologie per il drug delivery e per la veicolazione sui bersagli molecolari di interesse
C - TECHNOLOGY PLATFORM FOR NEW DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC APPROACHES AGAINST CANCERS	Prognosis and therapeutic approach	Sviluppo di approcci innovativi non invasivi per la diagnosi pre-clinica, anche attraverso sensori e biosensori Strategie innovative per il trattamento di malattie croniche e sviluppo pre-clinico di nuovi composti
	Functional genomic approach	Tecnologie per il "drug delivery" e per la veicolazione sui bersagli molecolari di interesse
	New Diagnostic Approaches	Sviluppo di sensori wearable non invasivi Sviluppo formulativo e clinico di una nuova gamma di dispositivi medici e di biomateriali per la gestione e la terapia di patologie d'interesse diffuso (dermatologico, oftalmico, odontoiatrico, ortopedico, oncologico e cerebrovascolare, per le malattie neurodegenerative e neoplastiche e per la medicina rigenerativa)
	Sviluppo e produzione di innovativi	Individuazione e ottimizzazione di protocolli sperimentali alternativi

LINEA DI INTERVENTO	AMBITI DI RICERCA	TRAIETTORIE TECNOLOGICHE PRIORITARIE
	preparati di impiego diagnostico o terapeutico	all'uso di animali da laboratori

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso i soggetti che all'atto della presentazione della domanda risultano essere/si impegnano ad essere soggetti gestori della Piattaforma Tecnologica Regionale ovvero consorziati/soci/retisti della Piattaforma tecnologica Regionale, purché posseggano i seguenti requisiti:

- a) le imprese di qualsiasi dimensione, che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) le imprese agro-industriali di qualsiasi dimensione che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c) le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- d) gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza con personalità giuridica.

3. Ciascun soggetto partner, al momento di presentazione della domanda, deve:

- a) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- b) non essere tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia fiscale, di aiuti di stato, normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- e) non essere classificabile come impresa in condizioni di difficoltà così come definite dagli Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà ed in particolare in base alla definizione n. 18 dell'art. 2, del Reg. (UE) n. 651/2014;
- f) non essere state destinatarie di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;

- h) qualora classificabile come soggetto privato, risultare affidabile sotto il profilo economico-finanziario sulla base dei seguenti due parametri calcolati sui valori dell'ultimo bilancio approvato:

PARAMETRI	SOGLIA PER L'AMMISSIBILITÀ DI CIASCUNA AZIENDA
1. Congruenza fra capitale netto e costo del progetto	$CN/(CP - I) > 25\%$
2. Onerosità della posizione finanziaria	$(OF/F) < 10\%$

CN = capitale netto dato dal totale del «patrimonio netto» come definito dall'art. 2424 del codice civile, al netto dei «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti», delle «azioni proprie» e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP-I = costo del progetto (CP), relativo alla singola impresa, al netto dell'agevolazione calcolata richiesta (I);

OF = oneri finanziari netti dati dal saldo tra «interessi e altri oneri finanziari» e «altri proventi finanziari», di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico del codice civile;

F = fatturato dato da «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile.

Per le imprese di recente costituzione che non dispongono ancora di un bilancio approvato l'affidabilità economico-finanziaria è valutata solo sul parametro relativo alla congruenza fra capitale netto e costo del progetto.

Al fine di soddisfare i parametri di affidabilità economico-finanziaria, l'impresa può deliberare un aumento di capitale; in tale caso, in sede di presentazione della domanda è sufficiente l'impegno a deliberare l'aumento da parte dei soci con apposita delibera assembleare; in ogni caso il capitale deliberato in aumento dovrà essere integralmente versato entro 30 gg. dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei contributi.

4. I Soggetti Gestori delle Piattaforme Tecnologiche Regionali debbono assumere l'impegno a mantenere una forma associata, nonché in uno con ciascun soggetto partner, una stabile organizzazione in Regione Campania, per almeno cinque anni dal termine effettivo di conclusione dei progetti di cui all'art 5.

5. L'assenza anche di solo uno dei requisiti di cui sopra rende nulla la partecipazione al presente Avviso.

Art. 4 - Risorse finanziarie disponibili e regime di aiuti

1. Le Risorse PO FESR assegnate al presente intervento sono pari a euro 55.000.000,00 (cinquantacinquemilioni/00) così ripartite:

- a) euro 53.000.000,00 (cinquantatremilioni/00) a valere sull'obiettivo specifico 1.2 "RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONALE, di cui euro 40.000.000,00 (quarantamiloni/00) programanti con Delibera della Giunta

Regionale n. 275 del 23 maggio 2017 e euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00) programmati con Delibera n. 132 del 6 marzo 2018 a sostegno delle attività di R&S;

- b) Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), a valere sull'obiettivo specifico 1.1 "INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE" programmati con Delibera n. 132 del 6 marzo 2018 a sostegno degli studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di R&S, per le attività relative all'innovazione di prodotto e all'innovazione dei processi e/o dell'organizzazione.

2. Gli aiuti di cui al presente Avviso saranno concessi in conformità a quanto previsto dal Regolamento GBER alla *Sezione 4 - Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione* ed in particolare:

- c) dall'art. 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo del Regolamento (UE) n. 651/2014 per gli studi di fattibilità preliminari alle attività di R&S e per le attività di R&S svolte dalle imprese e dagli Organismi di ricerca privati,
- d) dall'art. 28 - Aiuti all'innovazione a favore delle PMI per le attività relative all'innovazione di prodotto,
- e) dall'art. 29 - Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione. per le attività relative all'innovazione dei processi e/o dell'organizzazione

Art. 5 – Progetti di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali

1. I *Progetti di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali* possono riguardare le seguenti attività:

- nella **fase di avvio**: studi di fattibilità;
- nella **fase di sviluppo della tecnologia**: Progetto di R&S con attività di sviluppo sperimentale pari ad almeno il 60% del costo complessivo del progetto;
- nella **fase di industrializzazione della tecnologia**: trasferimento tecnologico e valorizzazione dell'innovazione per il mercato.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i *Progetti di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali* devono soddisfare le seguenti soglie di budget:

- a) per i progetti presenti a valere nell'ambito di intervento **A - TECHNOLOGY PLATFORM FOR THERAPEUTIC STRATEGIES AGAINST RESISTANT CANCERS**, un costo complessivo non superiore a 20.000.000,00 (ventimilioni/00) di euro e non inferiore a 15.00.000,00 (quindicimilioni/00) di euro;
- b) per i progetti presenti a valere nell'ambito di intervento **B - TECHNOLOGY PLATFORM AGAINST RARE CANCERS**, un costo complessivo non superiore a 15.00.000,00 (quindicimilioni/00) di euro e non inferiore a 10.00.000,00 (diecimilioni/00) di euro;
- c) per i progetti presenti a valere nell'ambito di intervento **C - TECHNOLOGY PLATFORM FOR NEW DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC APPROACHES AGAINST CANCERS**, un costo complessivo non superiore a 7.000.000,00 (settemilioni/00) di euro e non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) di euro;

3. Tali vincoli di ammissibilità devono risultare rispettati, oltre che al momento della presentazione dei progetti, in sede di valutazione di congruità dei costi esposti in sede di presentazione della domanda ovvero alla conclusione del progetto, in sede di presentazione della rendicontazione finale delle spese.

Art. 6 – Requisiti dei Progetti di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali

1. Ciascuna Piattaforma Tecnologica può presentare solo una Manifestazione di interesse per la realizzazione di un *Progetto di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali*. Nel caso di presentazione di più Manifestazioni di Interessi da parte della stessa Piattaforma Tecnologica, sarà considerata la prima delle Manifestazioni di interesse presentate.

2. La partecipazione ai costi complessivi delle sole attività di R&S da parte dei soggetti classificabili come Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza deve essere di almeno il 30% e non superiore al 60%; inoltre deve essere espressamente previsto che gli Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

3. I progetti, elaborati sulla base della modulistica in allegato al presente Avviso, da elaborare anche in lingua inglese, debbono evidenziare in particolare i seguenti elementi:

- a) sintesi del progetto, che evidenzii i risultati attesi in termini di innovazione dei processi, nuove formulazioni, prodotti/servizi innovativi attesi, correlati al mercato di riferimento;
- b) articolazione complessiva del progetto in *Work Package* (WP) per ciascun risultato principale del progetto evidenziandone il soggetto responsabile e gli elementi di organicità e coerenza;
- c) attività previste per il raggiungimento di ciascun obiettivo realizzativo, distinguendo se si tratti di attività di R&S, studi di fattibilità, attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione dell'innovazione per il mercato, ecc., e relativa localizzazione nel territorio della Regione Campania;
- d) l'impegno di eventuali soggetti terzi (per attività di consulenza o servizi equivalenti), distinto in relazione a ciascuna attività prevista nella proposta progettuale;
- e) sistema che si intende utilizzare per la validazione dei risultati conseguiti, indicando con chiarezza gli obiettivi intermedi da raggiungere, che saranno oggetto dell'attività di verifica da parte della Regione Campania;
- f) sistema di governance della Piattaforma Tecnologica Regionale;
- g) modalità previste per la valorizzazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;
- h) costo complessivo della proposta progettuale, articolato per ciascuna attività ivi ricompresa;
- i) cronoprogramma della proposta progettuale, evidenziando altresì lo sviluppo temporale delle singole attività previste;

- j) elementi per la valutazione dell'effetto incentivante dell'intervento pubblico, ai sensi dell'art 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.;
- k) qualità e competenza scientifico-tecnologica dei soggetti coinvolti nelle attività di ricerca;
- l) capacità di valorizzare i risultati della ricerca anche in termini di marchi, brevetti e *spin-off* industriali;
- m) capacità della proposta di attrarre e formare giovani talenti e ricercatori;
- n) capacità della proposta di favorire partnership e di accordi con imprese ed Organismi di Ricerca a livello internazionale;
- o) valore economico-occupazionale dei risultati attesi;
- p) impatto atteso sullo sviluppo del dominio tecnologico produttivo di cui alla RIS3 Campania.

Art. 7 – Costi ammissibili

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative alle seguenti tipologie:

I) ***Spese connesse agli studi di fattibilità***: i costi dello studio

II) ***Spese connesse alle attività di R&S***

- a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- c) strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- e) spese generali supplementari
- f) altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

III) ***Spese connesse all'acquisto di servizi per l'innovazione di prodotto*** nel limite massimo del 20% dell'importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione, rientranti nelle seguenti tipologie:

- i. Acquisizione di **consulenza in materia di innovazione**: consulenza, assistenza e in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione,

protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

- ii. Acquisizione di **servizi di sostegno all'innovazione**: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;

Le spese connesse all'acquisto di servizi per l'innovazione di prodotto sono ammissibili con le seguenti limitazioni:

- i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento del soggetto partner beneficiario e devono essere chiaramente finalizzate all'ottenimento di un'innovazione di prodotto da realizzarsi a livello dell'intera Piattaforma Tecnologica Regionale proponente;
- il soggetto partner beneficiario è classificabile come un Organismo di Ricerca Pubblico, ovvero come una PMI
- la spesa complessiva per tali servizi non supera i 200.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario;
- i servizi non devono essere continuativi o periodici.

IV) **Spese connesse all'innovazione di processo e/o organizzativa**, nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione, rientranti nelle seguenti tipologie:

- i. le spese di personale;
- ii. le spese della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- iii. le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Art. 8 - Intensità del contributo e agevolazioni concedibili

1. Per i *Progetti di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali* le agevolazioni sono concesse:

- a) Per **gli studi di fattibilità**, nella forma di aiuto alla spesa per una percentuale nominale del 50 % dei costi ammessi, ai sensi dell'art. 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo del Regolamento GBER,
- b) per le **attività di R&S svolte dalle imprese e dagli Organismi di ricerca privati**, nella forma di aiuto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi ammessi - nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall'art. 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo del Regolamento GBER- fissata in relazione alla dimensione di impresa come segue:

CATEGORIE DI ATTIVITÀ	INTENSITÀ DI AIUTO		
	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA
Attività di ricerca industriale realizzate dall'impresa in collaborazione effettiva con un organismo di ricerca	80%	70%	60%
Attività di sviluppo sperimentale realizzate dall'impresa in collaborazione effettiva con un organismo di ricerca	60%	50%	40%

c) per le **attività di R&S svolte dagli Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici**, nella forma di sovvenzione alla spesa, per una percentuale nominale delle spese ammesse complessive fissata all'80%. In ogni caso, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria. Nessun aiuto di Stato indiretto è concesso al partner industriale attraverso l'organismo di ricerca per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di R&S;
- ii. l'Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'Organismo Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza.

d) per le attività relative all'**innovazione di prodotto**, le agevolazioni sono concesse nella forma di aiuto alla spesa, per una percentuale nominale fissata al 75% dei costi ammessi, ai sensi dell'art. 28 - Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

e) per le attività relative all'**innovazione dei processi e/o dell'organizzazione**, le agevolazioni sono concesse nella forma di aiuto alla spesa, per una percentuale nominale fissata al 50% dei costi ammessi, ai sensi dell'art. 29 - Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione.

2. I fornitori degli studi di fattibilità, delle consulenze in materia di R&S e delle consulenze e dei servizi relativi alle attività di innovazione di prodotto ovvero di innovazione dei processi e dell'organizzazione non possono essere soggetti beneficiari del presente Avviso

e, in ogni caso, non devono trovarsi in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Art. 9 – Modalità di presentazione della Manifestazione di interessi

1. La Manifestazione di interesse a deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma informatica SIM raggiungibile attraverso il sito internet <http://simricerca.regione.campania.it/>

2. La procedura di accesso alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI TECHNOLOGY PLATFORM NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE - DD DG 10 93 n. 355/2017 e ss.mm.e ii, prevede le seguenti fasi

- Fase di Iscrizione al SIM
- Fase di prenotazione delle risorse
- Fase di compilazione on line della Richiesta di Accesso
- Fase di presentazione della Domanda

il cui dettaglio (data di avvio e termine di ciascuna fase ed operazioni da compiere) è definito nell'*Allegato 2 - Vademecum per la prenotazione delle risorse e la presentazione della domanda*.

3. A pena di nullità, la presentazione della Domanda potrà essere effettuata solo se il Soggetto Gestore della costituita Piattaforma ovvero il Soggetto Capofila della costituenda Piattaforma avrà proceduto ad inviare, nei termini indicati nel Vademecum, alla pec piattaformeoncologia@pec.regione.campania.it il Modulo di prenotazione delle risorse debitamente firmato in modo digitale dal legale rappresentate.

4. Oltre alla Domanda di partecipazione (Schema di domanda _Piattaforme Oncologia-costituendo SG ovvero Schema di domanda _Piattaforme Oncologia dovranno essere presentati secondo quanto nell'*Allegato 2 - Vademecum per la prenotazione delle risorse e la presentazione della domanda* i seguenti allegati obbligatori:

- 1) Elenco Soggetti Attuatori, da parte del soggetto Gestore della costituita Piattaforma ovvero del Soggetto Capofila della costituenda Piattaforma
- 2) Allegato A.1 – Soggetto partner privato, da ciascun soggetto partner privato
- 3) Allegato A.2 – Soggetto partner Organismo di Ricerca Pubblico, da ciascun soggetto partner classificabile come Organismo di ricerca Pubblico
- 4) Allegato B – Dichiarazione dati camerali di ciascun soggetto partner privato

- 5) Allegato C – Dichiarazione dimensione d’impresa, di ciascun soggetto partner privato
- 6) Allegato D – Dichiarazione Affidabilità economico-finanziaria, di ciascun soggetto partner privato
- 7) Allegato E.1 – Progetto di sviluppo della Piattaforma Tecnologica Regionale, da parte del soggetto Gestore della costituita Piattaforma ovvero del Soggetto Capofila della costituenda Piattaforma
- 8) Allegato E.2 – Budget del Progetto di sviluppo della Piattaforma Tecnologica Regionale, da parte del soggetto Gestore della costituita Piattaforma ovvero del Soggetto Capofila della costituenda Piattaforma
- 9) Allegato F – Dichiarazione Certificazione antimafia, di ciascun soggetto partner privato
- 10) Allegato G – Dichiarazione Aiuti incompatibili, di ciascun soggetto partner privato

5. La Domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno tutti essere debitamente sottoscritti con firma digitale da parte dei soggetti interessati e marcati temporalmente.

6. La marcatura temporale della Domanda di partecipazione dovrà essere non antecedente alla data ed ora di apertura dello Sportello telematico. La marcatura temporale degli allegati di cui al punto 4, potrà essere precedente alla data ed ora di apertura dello Sportello telematico.

7. I criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili e ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo saranno esplicitati con successivo Decreto Dirigenziale di attuazione del presente Avviso.

Art. 10 – Criteri di valutazione

1. Il *Progetto di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali* deve dimostrare la capacità dei soggetti di conseguire innovazioni di prodotto e/o processo coerenti attraverso

- a) la valorizzazione delle competenze scientifiche e il know-how tecnologico dei soggetti beneficiari nei corrispondenti ambiti di R&S indicati nella tabella di cui alla lettera c) punto 1 dell’art. 3 del presente Avviso;
- b) lo sviluppo di una o più delle corrispondenti traiettorie tecnologiche prioritarie indicate nella suddetta tabella.

2. Tale capacità sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:

MACRO-AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI
<i>Qualità dei proponenti</i>	Esperienza pregressa relativa all’ambito di R&S indicato (Numero pubblicazioni internazionali, Numero brevetti registrati. Contratti per singoli servizi, Progetti finanziati rispetto a bandi internazionali, nazionali, regionali) da parte dei soggetti partner così come specificati nella tabella di cui alla lettera c) punto 1	7

MACRO-AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI
	dell'art. 3 del presente Avviso	
	Capacità di sviluppo tecnologico ed industrializzazione dei risultati della ricerca dei soggetti partner nell'ambito di R&S indicato così come specificati nella tabella di cui alla lettera c) punto 1 dell'art. 3 del presente Avviso e coerenza con lo sviluppo economico regionale	5
	Collaborazioni dei proponenti in partenariati stabili o in progetti finanziati in uno degli ambiti di R&S	3
	<i>Punteggio massimo conseguibile</i>	15
	<i>Punteggio minimo da conseguire</i>	10
<i>Qualità della proposta progettuale</i>	Livello di innovatività della proposta rispetto allo stato dell'arte della traiettoria tecnologica prioritaria indicata da parte dei soggetti partner così come specificate nella tabella di cui alla lettera c) punto 1 dell'art. 3 del presente Avviso	4
	Massa critica attivata e grado di complementarietà tra le attività e le risorse materiali ed immateriali messe a disposizione da parte dei soggetti partner	3
	Livello di industrializzazione della soluzione tecnologica proposta	5
	Numero di ricercatori stranieri che si intende attivare	3
	<i>Punteggio massimo conseguibile</i>	15
	<i>Punteggio minimo da conseguire</i>	10
<i>Modalità di gestione</i>	Modello di organizzazione adottato dal partenariato e relativo livello di stabilità	5
	CV del responsabile scientifico del Progetto di R&S e dei responsabili dei WP del Progetto di R&S	3
	Personale dedicato all'industrializzazione e valorizzazione economica dell'innovazione	3
	Sostenibilità economico-finanziaria dell'innovazione proposta, adeguatamente dimostrata	4
	<i>Punteggio massimo conseguibile</i>	15
	<i>Punteggio minimo da conseguire</i>	10
<i>Impatti attesi</i>	Grado di integrazione tra preclinica e clinica in campo oncologico (fase traslazionale)	7
	Impiego di infrastrutture di ricerca regionali	3
	Applicazioni dirette alla lotta di malattie oncologiche nell'infanzia e nelle donne	2
	Coerenza con la programmazione comunitaria (H2020 - Health, Demographic Change and Wellbeing di, Health for Growth)	3
	<i>Punteggio massimo conseguibile</i>	15

MACRO-AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI
	<i>Punteggio minimo da conseguire</i>	10

Art. 11 – Istruttoria delle domane e valutazione dei Progetti

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate viene effettuata con procedimento a sportello e sulla base di una procedura valutativa negoziale, dalla Commissione Internazionale, appositamente costituita con decreto direttoriale della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, con il supporto di esperti competenti negli ambiti tecnologico-produttivi di cui alla tabella di cui alla lettera c) punto 1 dell'art. 3 del presente Avviso.

2. La fase istruttoria segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande così come stabilito nell' *Allegato 2 - Vademecum per la prenotazione delle risorse e la presentazione della domanda* e si compone di un'istruttoria formale e un'istruttoria di merito tecnica da effettuare contestualmente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando.

3. L'istruttoria di ammissibilità formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei *Progetti di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali* e la completezza documentale della domanda di partecipazione presentata.

4. La Regione Campania si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 7 (sette) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di cui al presente articolo si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

5. Le domande non ammissibili a seguito dell'istruttoria di ammissibilità formale non verranno valutate nella fase di istruttoria di merito tecnico.

6. L'istruttoria di merito tecnico viene svolta sulla base della documentazione presentata dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di partecipazione (*Scheda Tecnica dei Progetti di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali*), che non sarà in alcun modo integrabile.

7. L'istruttoria di merito tecnico sarà condotta da parte di un esperto indipendente esterno nominato dalla Regione che sarà chiamato a valutare entro 10 giorni solari, il progetto sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 10 del presente Avviso. In tale fase, l'esperto indipendente esterno nominato dalla Regione valuta altresì la congruità dei costi, anche rispetto alle previsioni indicate dal soggetto richiedente, provvedendo, eventualmente, a ridurne l'ammontare.

8. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria di merito tecnico, sono definiti sulla base del livello di priorità ed in funzione delle risorse disponibili, i *Progetti di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali* che accedono alla fase negoziale ciascuno

caratterizzato per il punteggio ottenuto e il valore di costi ammissibili a valle della valutazione da parte dell'esperto indipendente esterno nominato dalla Regione. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande ammissibili con lo stesso ordine cronologico, queste sono ammesse alla negoziazione e finanziate in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento delle disponibilità finanziarie. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. In caso di parità di costo presentato, progetto con il minor contributo richiesto. Le domande non ammissibili a seguito dell'istruttoria di merito tecnico non accederanno alla fase negoziale.

9. Nella fase negoziale, da concludersi entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di merito tecnico, la Commissione Internazionale sarà chiamata a definire:

- a) la coerenza rispetto agli esiti della prima fase di valutazione delle idee progettuali realizzata dalla Commissione Internazionale;
- b) gli specifici impegni da parte dei soggetti beneficiari in termini di tempistica di attuazione dell'intervento e di impatti occupazionali attesi in termini di numero di nuovi occupati altamente qualificati;
- c) la possibilità per le progettualità utilmente collocate in graduatoria rispetto alle risorse disponibili, di acquisire ulteriore documentazione nell'ottica di attuare un'aggregazione tra i *Progetti di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali* che risultino strettamente complementari o per i quali emergono potenziali sinergie di sviluppo e/o economie di spesa.

10. Completata la fase negoziale, la Commissione Internazionale, definisce per livello di priorità la graduatoria definitiva di ricognizione dei *Progetti di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali* ammissibili.

11. Il Responsabile di Procedimento, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della proposta di graduatoria definitiva di ricognizione da parte della Commissione Internazionale, approva con provvedimento di concessione e sulla base delle risorse disponibili la graduatoria finale dei *Progetti di sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche Regionali*.

Art. 12 - Clausola di autotutela

1. La Regione Campania ha in corso le necessarie procedure di verifica di corretta regolarità amministrativa, ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, della procedura messa in atto con il presente Avviso con i competenti uffici della commissione Europea, qualora tali verifiche dovessero concludersi con esito parzialmente o totalmente negativo la Regione si riserva di non procedere con gli atti di ammissione a finanziamento dei progetti eventualmente risultati idonei e finanziabili.

Art. 13 - Controlli e monitoraggio

1. La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare sopralluoghi e controlli presso le sedi operative, anche tramite incaricati esterni ed anche a campione, sulle

iniziative, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati ed a fornire eventuali rapporti tecnici periodici.

Art. 14 - Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri Aiuti di stato concessi al soggetto beneficiario, anche a titolo di *de minimis*, ovvero con altri benefici anche fiscali laddove riferiti alle stesse spese ammissibili.

Art. 15 - Revoca delle agevolazioni

1. La revoca o la decadenza del contributo assegnato è disposta, qualora, a seguito dei controlli effettuati, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, e nelle seguenti ipotesi:

- a) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso alle agevolazioni, dichiarate dal soggetto proponente in fase di domanda di agevolazione;
- b) i beni oggetto di agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o distratti nei cinque anni successivi alla data di ultimazione del programma di investimenti (data ultima fattura);
- c) i soggetti beneficiari non abbiano rispettato i tempi previsti per la realizzazione del progetto;
- d) i soggetti beneficiari trasferiscano la sede operativa al di fuori della regione Campania prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di ultimazione del Progetto;
- e) i soggetti beneficiari siano sottoposti a procedure concorsuali prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di ultimazione del progetto;
- f) i soggetti beneficiari realizzino un significativo scostamento nell'attuazione del Progetto presentato in sede di domanda, tale da mettere a rischio la relativa fattibilità.
- g) i soggetti beneficiari abbiano reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- h) i soggetti beneficiari non adempiano agli obblighi di monitoraggio e controllo.
- i) i soggetti beneficiari non rispettino le disposizioni previste dal presente Avviso e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato e non rispetti le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.

Art. 16 - Informativa sulla Privacy

1. Ai sensi della d.lgs. n. 196/03, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

2. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

3. Il decreto di concessione del finanziamento sarà pubblicato nel BURC.

4. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Vito Merola,

Contatti: e-mail: piattaformeoncologia@pec.regione.campania.it